





REGOLAMENTO IN MATERIA DI ENTRATE PROVINCIALI

(art. 52 D. Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446)

<u>INDICE SISTEMATICO</u>

Titolo I Disposizioni generali

Art. I	Oggetto e scopo del regolamento	pag. I
Art. 2	Limiti alla potestà regolamentare	pag. I
	Titolo II Entrate provinciali	
Art. 3	Individuazione delle entrate	pag. 1
Art. 4	Regolamenti per tipologia di entrata	pag. 1
Art. 5	Aliquote, tariffe e prezzi	pag. 1
Art. 6	Agevolazioni, riduzioni ed esenzioni	pag. 2
	Titolo III Gestione delle entrate	
Art. 7	Soggetti responsabili delle entrate	pag. 2
Art. 8	Modalità di pagamento	pag. 2
Art. 9	Attività di verifica e controllo	pag. 3
Art. 10	Poteri ispettivi	pag. 3
Art. 11	Attività di accertamento, liquidazione e sanzionatoria	pag. 3
Art. 12	Sanzioni	pag. 3
Art. 13	Dilazioni di pagamento	pag. 4

Titolo IV Attività di riscossione coattiva

Art. 14	Forme di riscossione	pag. 4
Art. 15	Formazione dei ruoli	pag. 4
Art. 16	Procedure	pag. 4
	Titolo V Attività contenziosa e strumenti deflativi	
Art. 17	Autotutela	pag. 4
Art. 18	Accertamento con adesione	pag. 5
Art. 19	Procedimento a cura dell'ufficio provinciale	pag. 5
Art. 20	Procedimento ad iniziativa del contribuente	pag. 5
Art. 21	Effetti dell'invito a comparire	pag. 6
Art. 22	Atto di accertamento con adesione – riduzione delle sanzioni	pag. 6
Art. 23	Perfezionamento della definizione	pag. 6
Art. 24	Conciliazione giudiziale	pag. 6
Art. 25	Disposizioni in materia di ravvedimento operoso	pag. 7
	Titolo VI Disposizioni in materia di interessi	
Art. 26	Interessi per ritardato pagamento di tributi	pag. 7

Titolo VII Disposizioni transitorie e finali

Art. 27	Disposizioni finali	pag. /
Art. 28	Disposizioni transitorie	pag. 7

<u>Titolo I</u> Disposizioni generali.

Art. 1 Oggetto e scopo del regolamento.

- 1. Il presente regolamento contiene la disciplina generale delle entrate provinciali, anche tributarie, nel rispetto dei principi contenuti nella legge 142/90 e successive modificazioni ed integrazioni ed in attuazione delle disposizioni D. Lgs. 77/95 e successive modificazioni ed integrazioni ed in attuazione delle disposizioni contenute nell'art. 52 del D. Lgs. 446/97.
- La disciplina regolamentare indica procedure e modalità generali di gestione delle entrate provinciali; individua competenze e responsabilità in conformità alle disposizioni contenute nello statuto e nel regolamento di contabilità, per quanto non disciplinato da quest'ultimo.
- 3. Le norme del regolamento sono finalizzate a garantire il buon andamento dell'attività amministrativa in ossequio ai principi di equità, efficacia, efficienza, economicità e trasparenza dell'azione amministrativa in genere e tributaria in particolare.

Art. 2 Limiti alla potestà regolamentare.

 Con riferimento alle entrate tributarie, non sono oggetto di regolamentazione l'individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e dell'aliquota massima dei singoli tributi, in quanto materia riservata alla legge dello Stato.

<u>Titolo II</u> Entrate provinciali.

Art. 3 Individuazione delle entrate.

 Costituiscono entrate provinciali, disciplinate in via generale dal presente regolamento, i tributi provinciali, le entrate patrimoniali ivi compresi canoni, proventi e relativi accessori di spettanza della Provincia, le entrate provenienti dalla gestione dei servizi e le altre entrate, con esclusione dei trasferimenti erariali, regionali, comunitari e di altri enti del settore pubblico.

Art. 4 Regolamenti per tipologie di entrata.

- 1. Fermi restando i criteri generali stabiliti da questo regolamento, la gestione di ogni singola entrata può essere ulteriormente disciplinata nel dettaglio con apposito regolamento in considerazione degli aspetti specifici connessi alla natura dell'entrata stessa.
- 2. I regolamenti esprimono efficacia a partire dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello di approvazione, salvo diverse specifiche disposizioni di legge.
- 3. Il presente regolamento ed i regolamenti che disciplinano singole entrate tributarie debbono essere comunicati al Ministero delle Finanze entro 30 giorni dall'avvenuta esecutività, unitamente alla deliberazione, e resi pubblici mediante avviso sulla Gazzetta Ufficiale.

Art. 5 Aliquote, tariffe e prezzi

 Al Consiglio Provinciale compete la determinazione di aliquote, tariffe, canoni e prezzi, tenuto conto dei limiti minimi e massimi tassativamente previsti dalla legge, relativi alle entrate di propria competenza, ferme restando le disposizioni previste dal D. Lgs. 77/95 e successive modifiche nell'ipotesi in cui l'ente versi in stato di dissesto.



- Qualora il Consiglio ne abbia determinato la disciplina generale, ai sensi dell'art. 32 della legge 142/90, la competenza della loro determinazione annuale appartiene alla Giunta.
- 3. La deliberazione di approvazione deve essere adottata entro il termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione di ciascun esercizio finanziario.
- 4. Salvo diversa disposizione di legge o regolamentare, qualora le deliberazioni di cui al precedente comma 2 non siano adottate entro il termine ivi previsto, nell'esercizio successivo sono prorogati le aliquote, le tariffe, i canoni ed i prezzi in vigore.

Art. 6 Agevolazioni, riduzioni ed esenzioni.

- Le agevolazioni, riduzioni ed esenzioni sono disciplinate dal Consiglio Provinciale con i regolamenti specifici riguardanti ogni singola entrata o, in mancanza di questi ultimi, con le deliberazioni di approvazione delle aliquote, dei prezzi e delle tariffe di cui al precedente art. 5.
- 2. Nel caso in cui leggi successive all'entrata in vigore dei regolamenti specifici o delle deliberazioni di cui al comma 1 prevedano eventuali ulteriori agevolazioni, riduzioni ed esenzioni, queste ultime sono applicabili soltanto previa modifica dei regolamenti o con specifica deliberazione consiliare, con la sola eccezione del caso in cui la previsione di legge abbia carattere imperativo immediato.

<u>Titolo III</u> <u>Gestione delle entrate.</u>

Art. 7 Soggetti responsabili delle entrate.

- Sono responsabili delle singole entrate di competenza dell'Ente i dirigenti o funzionari responsabili del servizio al quale risultano affidate, mediante il piano esecutivo di gestione, le risorse di entrata, determinate e specifiche, collegate all'attività svolta dal servizio medesimo.
- 2. Il dirigente o funzionario responsabile cura tutte le operazioni utili all'acquisizione delle entrate, comprese l'attività istruttoria, di controllo e verifica, l'attività di liquidazione, di accertamento e sanzionatoria.
- 3. Nei casi in cui si debba procedere alla riscossione coattiva con la procedura di cui al D.P.R. 602/73 modificato con D. Lgs. 46/99, le attività necessarie alla riscossione, a partire dalla compilazione dei ruoli, competono al servizio finanziario, su segnalazione dei responsabili dei servizi interessati. I ruoli vengono compilati sulla base di minute predisposte dai singoli servizi che gestiscono le diverse entrate e corredate da documentazione comprovante il titolo per la riscossione.

Art. 8 Modalità di pagamento.

- In via generale e ferme restando le diverse modalità eventualmente previste dalla legge o dal regolamento disciplinante ogni singola entrata, qualsiasi somma dovuta alla Provincia può essere pagata, entro i termini stabiliti, mediante:
- a) versamento diretto alla Tesoreria della Provincia;
- versamento sui conti correnti postali intestati alla Provincia di Novara per specifici tributi, ovvero nel conto corrente postale intestato alla Provincia di Novara – Servizio Tesoreria;
- c) disposizioni, giroconti, bonifici, accreditamenti ed altre modalità similari, tramite istituti bancari e creditizi, a favore della Tesoreria della Provincia di Novara;
- d) assegno circolare o contante tramite Cassiere Provinciale;
- e) assegno bancario, fermo restando che qualora risulti scoperto e comunque non pagabile, il versamento si considera omesso, giusto quanto previsto dall'art. 24, comma 39, della legge 27.12.1997, n. 449. L'accettazione dell'assegno è fatta con questa riserva e per constatarne l'omesso pagamento è sufficiente, ai sensi dell'art. 45 del R. D. 21.12.1933, n. 1736, la dichiarazione del trattario scritta sul titolo o quella della stanza di compensazione.
- 2. Qualora siano utilizzate le modalità di cui alla lettera c) del comma precedente, i pagamenti si considerano comunque effettuati nei termini stabiliti, indipendentemente dalla data di effettiva disponibilità delle somme nel conto di tesoreria, a condizione che il relativo ordine sia stato impartito dal debitore entro il giorno di scadenza con la clausola espressa "valuta fissa per il beneficiario" per un giorno non successivo a quello di scadenza medesimo.

3. Per il pagamento dei tributi la cui riscossione, sia volontaria sia coattiva, è affidata al Concessionario della riscossione dei tributi, si osservano le disposizioni di cui al D.P.R. 29.9.1973, n. 602, come modificato dal D. Lgs. 26.2.1999, n. 46, ed al D. Lgs. 13.4.1999, n. 112.

Art. 9 Attività di verifica e controllo.

- I responsabili di ciascuna entrata provvedono al controllo di versamenti, dichiarazioni, denunce, comunicazioni e, in genere, di tutti gli adempimenti stabiliti, a carico del contribuente o dell'utente, nelle norme di legge e di regolamento che disciplinano le singole entrate.
- 2. I responsabili di ciascuna entrata, quando non sussistono prove certe (anche se suscettibili di prova contraria) dell'inadempimento, devono invitare il contribuente a fornire chiarimenti, adeguandosi nelle forme a quanto eventualmente previsto nella disciplina di legge relativa a ciascuna entrata, prima di emettere un provvedimento accertativo o sanzionatorio.

3. Le attività di cui al presente articolo possono essere effettuate anche mediante affidamento, in tutto o in parte, a terzi in conformità ai criteri stabiliti all'art. 52 del D. Lgs. 15.12.1997, n. 446.

4. L'organo provinciale competente, su proposta motivata del dirigente o funzionario responsabile, può affidare a terzi con convenzione ogni attività di rilevazione materiale dei presupposti necessari all'accertamento dell'entrata. In questo caso il dirigente o funzionario responsabile vigila sull'osservanza della relativa convenzione di affidamento.

Art. 10 Poteri ispettivi.

- 1. Ai fini dello svolgimento dell'attività di cui all'articolo precedente gli enti si avvalgono di tutti i poteri previsti dalle norme di legge vigenti per le singole entrate.
- 2. Il coordinamento delle attività di rilevazione è di competenza del responsabile della singola entrata, pur quando venga impiegato personale dipendente da uffici o servizi diversi da quello cui è preposto il responsabile.

Art. 11 Attività di accertamento, liquidazione e sanzionatoria.

- La contestazione riguardante sia l'omissione totale o parziale sia il ritardo del pagamento di somme non aventi natura tributaria, è effettuata con atto scritto, nel quale devono essere indicati tutti gli elementi necessari al destinatario ai fini della precisa individuazione del debito originario, degli interessi, delle eventuali sanzioni, di spese accessorie nonché l'ulteriore termine assegnato per l'adempimento.
- Qualora si tratti di obbligazione tributaria, il provvedimento di liquidazione, di accertamento o sanzionatorio dovrà presentare tutti i requisiti stabiliti dalle leggi e dalle disposizioni vigenti disciplinanti le singole entrate tributarie; in mancanza di previsioni specifiche di legge o di regolamento, si applica però il comma precedente.
- 3. La comunicazione al destinatario degli atti di cui ai due commi precedenti deve essere effettuata o tramite notificazione o mediante raccomandata postale con avviso di ricevimento.

Art. 12 Sanzioni.

- 1. Le sanzioni relative a entrate tributarie sono applicate con le modalità previste nei relativi regolamenti di disciplina.
- Quando gli errori relativi ai presupposti di applicazione di una entrata tributaria risultano commessi dal contribuente per effetto di precedenti errori di verifica compiuti autonomamente dall'Amministrazione, non si procede all'irrogazione delle sanzioni accessorie all'accertamento del maggior tributo dovuto.
- 3. Per la determinazione di sanzioni connesse ad entrate non tributarie, si applicano le disposizioni previste in eventuali specifici regolamenti o negli atti disciplinanti l'entrata.

Art. 13 Dilazioni di pagamento.

- 1. Per i debiti di natura tributaria, fatta comunque salva, qualora più favorevole al contribuente, l'applicazione delle leggi e dei regolamenti locali disciplinanti ogni singolo tributo e delle disposizioni di cui al D.P.R. 29.9.1973, n. 602, nonché ai debitori di somme certe, liquide ed esigibili, non aventi natura tributaria, possono essere concessi, a specifica domanda presentata prima dell'inizio delle procedure di riscossione coattiva, dilazioni e rateazioni dei pagamenti dovuti, alle condizioni e nei limiti seguenti:
- inesistenza di morosità relative a precedenti rateazioni o dilazioni;
- durata massima 24 mesi;
- decadenza del beneficio concesso nel caso di mancato pagamento alla scadenza anche di una sola rata;
- applicazione degli interessi di rateazione o dilazione nella misura prevista dalle leggi, dai regolamenti locali disciplinanti ogni singola entrata o, in mancanza, nella misura legale.
- 2. E' in ogni caso esclusa la possibilità di concedere ulteriori rateazioni o dilazioni nel pagamento di singole rate o di importi già dilazionati.
- 3. Nessuna dilazione o rateazione può essere concessa senza l'applicazione degli interessi.

<u>Titolo IV</u> Attività di riscossione coattiva

Art. 14 Forme di riscossione

- 1. La riscossione coattiva dei tributi e delle altre entrate di spettanza della Provincia viene effettuata con le procedure di cui al D. Lgs. 46/99 ed al D. Lgs. 13.4.1999, n. 112.
- 2. Resta impregiudicata, per le entrate patrimoniali, la possibilità di recuperare il credito mediante ricorso al giudice ordinario, purché il dirigente o funzionario dia idonea motivazione dell'opportunità e della convenienza economica.

Art. 15 Formazione dei ruoli.

- I ruoli predisposti nelle forme di cui all'art. 12 del D.P.R. 602/73, come modificato dal D. Lgs. 46/99, debbono essere vistati per l'esecutività dal responsabile della specifica entrata.
- Non si procede ad iscrizione a ruolo per somme inferiori a lire ventimila.

Art. 16 Procedure.

 In generale, le procedure di riscossione coattiva sono iniziate dopo che sia decorso inutilmente l'eventuale ulteriore termine assegnato per l'adempimento con gli atti di cui al precedente art.11.

<u>Titolo V</u> Attività contenziosa e strumenti deflativi.

Art. 17 Autotutela.

- I dirigenti o funzionari responsabili dei servizi, cui compete la gestione delle singole entrate, quando sussistono le condizioni di legge (o diritto), dovranno utilizzare, anche al fine di evitare contenzioso, i rimedi di cui può usufruire la Pubblica Amministrazione in regime di autotutela, e quindi, con determinazione motivata, annullare totalmente o parzialmente il provvedimento ritenuto illegittimo nei limiti e con le modalità di cui ai commi seguenti.
- 2. In pendenza di giudizio, l'annullamento di un provvedimento deve essere preceduto dall'analisi del grado di probabilità di soccombenza dell'Amministrazione, del valore della lite, del costo della difesa, del costo della soccombenza e del costo derivante da inutili carichi di lavoro. Qualora da tale analisi emerga l'inutilità di coltivare una lite, il dirigente o funzionario, dimostrata la



sussistenza dell'interesse pubblico ad attivarsi in sede di autotutela, può annullare il

provvedimento.

- 3. Anche qualora il provvedimento sia diventato definitivo il dirigente o funzionario procede all'annullamento del medesimo nei casi di palese illegittimità dell'atto e in particolare nelle ipotesi di doppia imposizione, di errore di persona, di prova di pagamenti regolarmente eseguiti, di errori di calcolo nella liquidazione dell'imposta e di sussistenza dei requisiti per la fruizione di regimi
- 4. Non ostano all'annullamento degli atti ovvero alla rinuncia all'imposizione:

la definitività dell'atto per mancata impugnazione nei termini per ricorrere;

il rigetto del ricorso, anche con la sentenza passata in giudicato, per motivi di ordine formale, quali inammissibilità, irricevibilità, improcedibilità, eccetera;

la pendenza del giudizio;

l'assenza di domande o istanze da parte dell'interessato.

5. Il dirigente o funzionario responsabile provvede sulle eventuali domande di annullamento inoltrate dagli interessati, di norma entro il termine di 30 giorni, salvo i casi in cui ricorrano circostanze particolari e motivabili.

Art. 18 Accertamento con adesione.

1. Si applicano, per le entrate tributarie, in quanto compatibili, le norme dettate con D. Lgs. 218/97, in materia di accertamento con adesione per i tributi erariali.

2. Il procedimento di definizione può essere attivato o a cura dell'ufficio provinciale, prima della notifica dell'avviso di accertamento, oppure su istanza del contribuente, subordinatamente alla notifica dell'avviso di accertamento.

Art.19 Procedimento a cura dell'ufficio provinciale.

1. Il funzionario responsabile, in presenza di situazioni che rendono opportuna l'instaurazione del contraddittorio con il contribuente, prima di notificare l'avviso di accertamento, invia al contribuente stesso un invito a comparire, comunicandoglielo anche con lettera raccomandata, con l'indicazione del tributo suscettibile di accertamento, nonché del giorno e del luogo della comparizione per definire l'accertamento stesso con adesione.

2. Le richieste di chiarimenti, gli inviti ad esibire o trasmettere atti e documenti, l'invio di questionari per acquisire dati e notizie di carattere specifico e simili, che la Provincia, ai fini dell'esercizio dell'attività di controllo, può rivolgere al contribuente, non costituiscono invito ai sensi del

precedente comma per l'eventuale definizione dell'accertamento con adesione.

3. La partecipazione del contribuente al procedimento, anche se invitato, non costituisce obbligo, e la mancata risposta all'invito non è sanzionabile. Anche l'attivazione del procedimento da parte dell'ufficio provinciale non è obbligatoria.

Art. 20 Procedimento ad iniziativa del contribuente.

1. Il contribuente, al quale sia stato notificato avviso di accertamento non preceduto dall'invito di cui all'articolo 19, qualora riscontri nello stesso elementi che possano portare ad un ridimensionamento della pretesa del tributo, può formulare, anteriormente all'impugnazione dell'atto davanti alla Commissione Tributaria Provinciale, istanza di accertamento con adesione, in carta libera (a mezzo di raccomandata con ricevuta di ritorno, o mediante consegna diretta all'ufficio provinciale, che ne rilascia ricevuta), indicando il proprio recapito.

2. Il contribuente deve presentare istanza in un esemplare per ogni singolo atto di imposizione notificato.

3. L'impugnazione dell'avviso comporta la rinuncia all'istanza di definizione.

4. La presentazione dell'istanza, purché questa rientri nell'ambito di applicazione dell'istituto in oggetto ai sensi della normativa vigente, produce l'effetto di sospendere, per un periodo di 90 giorni dalla data di presentazione medesima, i termini per l'impugnazione e quelli per il pagamento

5. Entro 15 giorni dalla ricezione dell'istanza di definizione, il funzionario responsabile formula l'invito a comparire.



6. L'iniziativa del contribuente è esclusa qualora l'ufficio lo abbia in precedenza già invitato a concordare, con successivo esito negativo.

Art. 21 Effetti dell'invito a comparire.

1. La mancata comparizione del contribuente nel giorno indicato nell'invito comporta rinuncia alla definizione dell'accertamento con adesione.

2. Eventuali motivate richieste di differimento, avanzate dal contribuente in ordine alla data di comparizione indicata nell'invito, sono prese in considerazione solamente se avanzate entro tale

3. Delle operazioni compiute, delle comunicazioni effettuate, dell'eventuale mancata comparizione dell'interessato e dell'esito negativo del concordato, viene dato atto in un succinto verbale, compilato dall'incaricato del procedimento.

Art. 22

Atto di accertamento con adesione – riduzione delle sanzioni.

1. L'accertamento con adesione è redatto con atto scritto in duplice esemplare, sottoscritto dal contribuente e dal dirigente o funzionario responsabile dell'applicazione del tributo.

2. Nell'atto sono indicati gli elementi e la motivazione su cui la definizione si fonda, nonché la liquidazione delle maggiori imposte, delle sanzioni e delle altre somme eventualmente dovute, anche in forma rateale.

- 3. A seguito della definizione, le sanzioni per le violazioni che hanno dato luogo all'accertamento si applicano nella misura di un quarto del minimo previsto dalla legge. Per le violazioni collegate al tributo richiesto con l'avviso di accertamento, le sanzioni irrogate con l'avviso medesimo sono ridotte di un quarto qualora il contribuente non proponga ricorso contro tale avviso, non formuli istanza di accertamento con adesione e provveda a pagare, entro il termine previsto per la proposizione del ricorso, le somme complessivamente dovute ridotte come sopra indicato. Della possibilità di tale riduzione viene reso edotto il contribuente, apponendone avvertenza in calce all'avviso di accertamento.
- 4. Della possibilità di riduzione della sanzione, tramite l'accertamento con adesione, il contribuente viene reso edotto apponendo la relativa avvertenza in calce agli avvisi di accertamento.
- 5. L'accertamento definito con adesione comporta gli effetti previsti dalla normativa vigente e non può essere impugnato dal contribuente.
- 6. Le sanzioni derivanti dall'attività di liquidazione del tributo sulla base dei dati indicati nella dichiarazione o denuncia nonché quelle che conseguono a violazione formale e relative alla mancata o incompleta risposta a richieste formulate dall'ufficio sono escluse dalle riduzioni.

Art. 23 Perfezionamento della definizione.

- 1. La definizione si perfeziona con il versamento, entro 20 giorni dalla redazione dell'atto di accertamento con adesione, delle somme dovute con le modalità indicate nell'atto stesso, mediante uno dei modi di pagamento previsti dal precedente art.8.
- 2. Per somme di notevole entità possono essere concordati versamenti rateali.
- 3. In caso di omesso pagamento di alcune delle rate alle relative scadenze, il contribuente perde il diritto alla riduzione delle sanzioni. In tal caso viene emesso avviso di liquidazione per il recupero delle sanzioni nel loro importo non ridotto, del tributo non ancora versato e degli eventuali
- 4. Qualora l'adesione sia conseguente alla notifica dell'avviso di accertamento, questo perde efficacia dal momento del perfezionamento della definizione.

Art. 24 Conciliazione giudiziale.

- 1. La conciliazione giudiziale ha luogo secondo le disposizioni previste dall'art. 48 del D Lgs. 31.12.1992, n. 546, e successive modificazioni.
- 2. Il dirigente o funzionario responsabile ed il professionista eventualmente designato dalla Provincia ad assisterlo nel processo tributario sono sempre autorizzati a definire le controversie, salvo che la procura non contempli espressamente il divieto di conciliare.



Art. 25 Disposizioni in materia di ravvedimento operoso.

1. La Provincia applica le disposizioni in materia di ravvedimento previste dall'art. 13 del D. Lgs. 18.12.1997, n. 472.

2. Le riduzioni delle sanzioni amministrative previste dall'art. 13 del D. Lgs. n. 472/97 si applicano anche oltre i termini previsti, e fino a quando non è stata iniziata attività di controllo.

<u>Titolo VI</u> Disposizioni in materia di interessi.

Art. 26 Interessi per ritardato pagamento di tributi.

 In deroga a quanto previsto da ogni altra disposizione, per il ritardato pagamento di tributi provinciali si applicano gli interessi, per ogni semestre compiuto, del 2,5 per cento semestrale, previsti dall'art. 3, comma 141, della legge 23 dicembre 1996, n. 662.

2. Il tasso d'interesse di cui al comma precedente si applica anche per i periodi di morosità maturati prima dell'entrata in vigore dell'art. 17 della legge 8 maggio 1998, n. 146.

<u>Titolo VII</u> Disposizioni transitorie e finali.

Art. 27 Disposizioni finali.

1. Per quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le vigenti disposizioni di legge e dei regolamenti della Provincia di Novara.

2. Tutti i richiami a norme di legge vigenti contenuti nel presente regolamento sono da intendersi estesi alle successive modificazioni ed integrazioni.

